



LA NOSTRA FORZA È IL PREZZO®

**Iris Mobili S.r.l.**

**Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo**

*(adottato ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001)*

***Parte Generale***

*Approvato il*

*18 Gennaio 2021*

## INDICE

<b>INTRODUZIONE .....</b>	<b>3</b>
<b>1   PREMESSA .....</b>	<b>4</b>
<b>2   FINALITÀ DEL MODELLO .....</b>	<b>4</b>
<b>3   DESTINATARI DEL MODELLO.....</b>	<b>4</b>
<b>4   ELEMENTI COSTITUTIVI DEL MODELLO .....</b>	<b>5</b>
<b>5   IL CODICE ETICO DI COMPORTAMENTO.....</b>	<b>5</b>
<b>PARTE GENERALE.....</b>	<b>6</b>
<b>1   IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 .....</b>	<b>7</b>
<b>1.1   IL REGIME DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA PREVISTO A CARICO DELLE PERSONE GIURIDICHE .....</b>	<b>7</b>
<b>1.2   FATTISPECIE DI REATO PREVISTE DAL DECRETO.....</b>	<b>7</b>
<b>1.3   SANZIONI PREVISTE DAL DECRETO .....</b>	<b>10</b>
<b>1.4   LA CONDIZIONE ESIMENTE: I MODELLI DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO .....</b>	<b>11</b>
<b>2   L'ORGANIZZAZIONE DELLA SOCIETÀ .....</b>	<b>12</b>
<b>2.1   STRUTTURA SOCIETARIA E ORGANIZZATIVA .....</b>	<b>12</b>
<b>2.2   GLI STRUMENTI DI GOVERNANCE E DI CONTROLLO INTERNO DELLA SOCIETÀ .....</b>	<b>13</b>
<b>2.3   LA COSTRUZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO .....</b>	<b>13</b>
<b>2.4   IL PROCESSO DI PREDISPOSIZIONE E DI AGGIORNAMENTO DEL MODELLO .....</b>	<b>15</b>
<b>3   L'ORGANISMO DI VIGILANZA, I FLUSSI INFORMATIVI E LE SEGNALAZIONI .....</b>	<b>16</b>
<b>3.1   ISTITUZIONE E NOMINA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....</b>	<b>16</b>
<b>3.2   FUNZIONI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA .....</b>	<b>16</b>
<b>3.3   FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA AL VERIFICARSI DI PARTICOLARI EVENTI.....</b>	<b>17</b>
<b>3.4   FLUSSI INFORMATIVI DALL'ORGANISMO DI VIGILANZA .....</b>	<b>19</b>
<b>4   SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO .....</b>	<b>20</b>
<b>5   COMUNICAZIONE E FORMAZIONE.....</b>	<b>20</b>
<b>6   AGGIORNAMENTO DEL MODELLO 231 .....</b>	<b>21</b>

# **Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo**

## ***Introduzione***

## 1 PREMESSA

La Iris Mobili S.r.l. (di seguito Iris S.r.l.) è una società commerciale facente parte del Gruppo Mondo Convenienza, e si occupa della vendita al dettaglio ed all'ingrosso di mobili, elettrodomestici ed altri complementi per l'arredo.

L'attività di vendita può essere esercitata sia nei locali commerciali che al di fuori di essi con tutte le modalità di vendita anche a distanza, sia direttamente che per mezzo di rappresentanti, agenti o soggetti comunque esterni alla Società.

## 2 FINALITÀ DEL MODELLO

Attraverso il presente documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Iris S.r.l. (di seguito anche "Società") ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (di seguito, il "D.Lgs. 231/2001" o "Decreto"), la Società intende perseguire le seguenti finalità:

- adeguarsi alla normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti, verificando e valorizzando i presidi già in essere, atti a prevenire la realizzazione di condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001;
- informare i Destinatari (come di seguito individuati) della rilevanza del D.Lgs. 231/2001 circa l'oggetto, l'ambito di applicazione della richiamata normativa e le sanzioni che possono ricadere sulla Società e sull'autore del comportamento illecito nell'ipotesi di perpetrazione dei reati e degli illeciti amministrativi sanzionati dal D.Lgs. 231/2001;
- promuovere e valorizzare in misura sempre maggiore una cultura etica, in un'ottica di correttezza e trasparenza nella conduzione delle proprie attività.

L'approvazione del presente Modello e dei suoi elementi costitutivi è di esclusiva prerogativa e responsabilità dell'Organo amministrativo.

## 3 DESTINATARI DEL MODELLO

Le regole e le disposizioni contenute nel presente Modello si applicano e devono essere rispettate da coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo della Società, dai dipendenti, nonché dai collaboratori, consulenti, e, in genere, da tutti i terzi che agiscono per conto della Società nell'ambito delle attività emerse come "a rischio".

Sono quindi destinatari del presente Modello:

- i titolari di qualifiche formali (di direzione, gestione e controllo dell'Ente o di una sua unità organizzativa) riconducibili alla definizione di "soggetti apicali";
- i soggetti che esercitano tali funzioni (di direzione, gestione e controllo) anche solo di fatto;
- tutto il personale della Società, in forza di qualsiasi tipo di rapporto contrattuale (compresi tirocinanti, collaboratori legati da contratti a termine, collaboratori a progetto);
- i liberi professionisti formalmente inquadrati in organico e/o inseriti nei processi aziendali di gestione, verifica e controllo attività;
- chiunque agisca in nome e per conto della Società a prescindere dal vincolo di subordinazione o da altro vincolo contrattuale.

I destinatari del Modello e del Codice Etico sono tenuti a rispettare con la massima correttezza e diligenza tutte le disposizioni e i protocolli in essi contenuti.

Ai collaboratori esterni, consulenti, fornitori, liberi professionisti e altre controparti contrattuali in genere, la Società richiede il rispetto delle prescrizioni dettate dal Decreto e dei principi etici adottati dalla Società, tramite la sottoscrizione di specifiche clausole contrattuali che assicurino l'impegno al rispetto delle norme di cui al D.Lgs. 231/2001 e dei principi etici adottati dalla Società.

#### 4 ELEMENTI COSTITUTIVI DEL MODELLO

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Società ai sensi del D.Lgs. 231/2001 (di seguito anche il “Modello”) si compone di:

- documento descrittivo del “Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo”, suddiviso in:
  - i. Parte Generale, che descrive i contenuti del Decreto, illustra sinteticamente l’organizzazione della Società, le modalità di individuazione dei rischi e l’analisi dei presidi di controllo, la nomina e le funzioni dell’Organismo di Vigilanza, il richiamo al sistema disciplinare, le attività di comunicazione e formazione del Modello, le modalità di aggiornamento del Modello stesso;
  - ii. Parte Speciale, che riporta le Aree a Rischio Reato; i Reati astrattamente ipotizzabili; le attività sensibili per ogni singola Area a Rischio Reato; i principi comportamentali da rispettare nonché i presidi di controllo da assicurare per la prevenzione dei rischi.

Costituiscono parte integrante del presente documento:

- 1) Sistema disciplinare;
- 2) Allegato A: Catalogo dei reati ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001;
- 3) Flussi Informativi verso l’OdV.

Inoltre la Iris Mobili S.r.l. ha adottato il Codice Etico di comportamento di Gruppo e si è determinata a conformare il proprio operato al rispetto dei principi, valori e regole di condotta ivi indicati

#### 5 IL CODICE ETICO DI COMPORTAMENTO

Il Codice Etico di comportamento è primaria fonte regolamentare nell’ambito del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e pertanto i principi, i valori e le regole di condotta in esso indicati devono essere intesi come parte integrante ed essenziale dell’insieme di protocolli, norme e procedure applicabili in ciascun settore operativo della Società. Il Codice Etico è rivolto agli Organi ed Organismi della Società e ai loro componenti, ai dipendenti, ai collaboratori, ai consulenti, ai fornitori e a qualsiasi altro soggetto che possa agire in nome e per conto della Società.

Le disposizioni contenute nel Codice Etico e nel Modello costituiscono un *corpus* sistematico di norme interne finalizzato alla diffusione di una cultura dell’etica e della trasparenza aziendale. L’inosservanza dei principi e delle regole di condotta contenuti nel Codice e nel Modello deve essere prontamente segnalata all’Organismo di Vigilanza e comporta l’applicazione delle vigenti sanzioni disciplinari, impregiudicata ogni altra determinazione di carattere civile, penale e amministrativo.

# **Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo**

## ***Parte generale***

## 1 IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

### 1.1 Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico delle persone giuridiche

Il D.Lgs. 231/2001, emanato in attuazione della delega conferita al Governo con l'art. 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300, disciplina la "responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato".

Tale disciplina si applica agli enti dotati di personalità giuridica, nonché alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica.

Il D.Lgs. 231/2001 trova la sua genesi in alcune convenzioni internazionali e comunitarie ratificate dall'Italia che impongono di prevedere forme di responsabilità degli enti collettivi per talune fattispecie di reato.

Secondo la disciplina introdotta dal D.Lgs. 231/2001 una società (di seguito definito anche "società") può essere ritenuta "responsabile" per alcuni reati commessi o tentati, nell'interesse o a vantaggio della società stessa, da:

- soggetti apicali, ossia coloro i quali rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché coloro che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo delle stesse;
- soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di soggetti apicali.

Per quanto attiene alla nozione di "interesse", esso si concretizza ogniqualvolta la condotta illecita sia posta in essere con l'esclusivo intento di conseguire un beneficio alla società, indipendentemente dalla circostanza che tale obiettivo sia stato conseguito.

Del pari la responsabilità incombe sulla società ogniqualvolta l'autore dell'illecito, pur non avendo agito al fine di beneficiare la società, abbia comunque fatto conseguire un "vantaggio" alla persona giuridica, di tipo economico o meno.

La responsabilità amministrativa della società è autonoma rispetto alla responsabilità penale della persona fisica che ha commesso il reato e si affianca a quest'ultima.

### 1.2 Fattispecie di reato previste dal Decreto

Il Decreto riguarda esclusivamente alcune particolari fattispecie di illecito penale, esplicitamente richiamate dal Decreto medesimo.

I reati in grado di generare la responsabilità amministrativa degli enti (o "reati presupposto"), nel testo originario del decreto, erano originariamente circoscritti alla categoria dei reati contro la Pubblica Amministrazione (corruzione, concussione, etc.), contenuti negli articoli 24 e 25 del Decreto.

Oggi, il novero dei reati presupposto include una lunga serie di ipotesi, gradualmente introdotte dalle successive leggi, di seguito indicate in ordine di entrata in vigore.

I reati inclusi nel novero del Decreto, di cui sarà fatta sintetica menzione in questa sede, sono di seguito sintetizzati:

- Legge 23 novembre 2001, n. 409: ha introdotto l'art. 25-bis del Decreto, che considera i reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo.
- Decreto Legislativo 11 aprile 2002, n. 61: il D.Lgs. n. 61/2002 ha introdotto l'art. 25-ter del Decreto, riferito ai reati societari, quali le falsità nelle comunicazioni sociali, le illegali ripartizione di utili e di riserve, le illecite operazioni sulle azioni o quote sociali, le influenze illecite sull'assemblea dei soci, l'aggiotaggio, l'ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza.
- Legge 14 gennaio 2003, n. 7: ha introdotto l'art. 25-quater del Decreto, riferito ai delitti aventi finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico.
- Legge 11 agosto 2003, n. 228: ha introdotto l'art. 25-quinquies del Decreto, riferito ai delitti contro gli individui, quali la riduzione o il mantenimento in schiavitù, l'acquisto e alienazione di schiavi, la prostituzione e la pornografia minorile.
- Legge 18 aprile 2005, n. 62: ha introdotto l'art. 25-sexies del Decreto, includendo tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa societaria quelli consistenti in "abusi di mercato": abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato. La stessa legge n. 62/2005 ha introdotto nel Decreto Legislativo n.

- 58/1998 (o “Testo Unico della Finanza”, o “TUF”) l’art. 187-quinquies, che prevede le sanzioni del Decreto Legislativo n. 231/2001 nei confronti dell’ente, allorché l’abuso di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato” non assuma rilevanza penale, ma degradi ad illecito amministrativo.
- Legge 28 dicembre 2005, n. 262 (c.d. Legge sul Risparmio) ha integrato il preesistente art. 25-ter del Decreto, includendo nel suo novero l’ipotesi di omessa comunicazione del conflitto di interessi.
  - La Legge n. 7/2006 ha introdotto l’art. 25-quater.1 del Decreto (successivo all’art. 25-quater e precedente all’art. 25-quinquies) riferito alla mutilazione degli organi genitali femminili (codificata dalla stessa legge del 2006 e introdotta nell’art. 583-bis del codice penale).
  - La Legge n. 146/2006 (nel ratificare la Convenzione ed i Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale) ha previsto la responsabilità degli enti per alcuni reati di criminalità organizzata, qualora assumano tutti i connotati di “transnazionalità” e cioè:
    - ✓ pena massima non inferiore a 4 anni;
    - ✓ coinvolgimento di un gruppo criminale organizzato;
    - ✓ internazionalità (intesa come commissione del reato in più di uno Stato, o in un solo Stato, ma con una parte sostanziale della preparazione, pianificazione, direzione o controllo in un altro);
    - ✓ implicazione di un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato.
  - La Legge n. 123/2007 ha introdotto l’art. 25-septies del Decreto, così includendo - tra i reati presupposto - anche i delitti di omicidio colposo e di lesioni colpose gravi, commessi in violazione delle norme in materia salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
  - Il D.Lgs. n. 231/2007 (“Testo Unico Antiriciclaggio”) ha introdotto l’art. 25-octies del Decreto, associando la responsabilità amministrativa societaria anche ai delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di utilità di provenienza illecita.
  - Legge 18 marzo 2008, n. 48 ha introdotto l’art. 24-bis del decreto, che considera i reati di natura informatica (aggressioni alla riservatezza o alla sicurezza di dati e comunicazioni, falsità nei documenti informatici e frode nei servizi di certificazione della firma digitale).
  - La legge n. 94/2009 ha introdotto l’art. 24-ter del Decreto, che prevede la responsabilità amministrativa societaria per i reati di criminalità organizzata. Alcuni di questi ultimi (associazione a delinquere, associazione di tipo mafioso e associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti) erano già stati associati alla responsabilità amministrativa societaria nel 2006 (dalla Legge n. 146/2006) ma questa responsabilità era subordinata ai connotati di transnazionalità dei reati (descritti nel sub 8) oggi non più necessari. Le ipotesi che si possono considerare di nuova introduzione sono quelle di scambio elettorale politico mafioso, di sequestro di persona (a scopo di rapina o estorsione) e di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, vendita, cessione, detenzione e porto di armi.
  - La legge n. 99/2009 ha integrato il preesistente art. 25-bis del Decreto e ha introdotto articoli nuovi nel decreto. L’art. 25-bis emendato comprende ipotesi relative alla contraffazione di segni distintivi e alla commercializzazione di prodotti con segni falsi. L’art. 25-bis.1, introdotto ex novo, prevede la responsabilità amministrativa degli enti per reati contro l’industria ed il commercio nazionale. L’art. 25-novies, anch’esso introdotto ex novo, prevede la responsabilità amministrativa degli enti per taluni comportamenti adottati in violazione dei diritti d’autore.
  - Legge 3 agosto 2009 n. 116 ha introdotto l’art. 25-decies del Decreto, che annovera – tra reati presupposto – l’induzione a non rendere dichiarazioni, o a rendere dichiarazioni mendaci, utilizzabili in un procedimento penale. Lo stesso reato era già stato individuato come reato presupposto dalla legge n. 146/2006, ma solo nei casi in cui lo stesso reato avesse assunto i connotati di transnazionalità (che sono riepilogati al sub 8).
  - Il D.Lgs. n. 121/2011 ha inserito nel Decreto l’art. 25-undecies, con il quale il legislatore ha previsto la punibilità degli enti per alcuni illeciti ambientali. Con la medesima norma, inoltre, sono state introdotte nell’ordinamento italiano due nuove figure di reato (art. 727-bis e art. 733-bis c.p.[3]), alle quali è stata associata la responsabilità amministrativa degli enti.

- Il Decreto Legislativo n. 109/2012 ha introdotto l'art. 25-duodecies del Decreto, che sanziona gli enti per il reato di "impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare", previsto dall'articolo 22, comma 12-bis D.Lgs. n. 286/1998 (Testo Unico sull'immigrazione).
- Legge 6 novembre 2012, n. 190, oltre ad aver modificato alcuni reati previsti dall'art. 25 del Decreto, ha integrato lo stesso art. 25 con il nuovo reato di "induzione indebita a dare o promettere utilità" e ha introdotto nell'art. 25-ter del Decreto il reato di "corruzione tra privati".
- Il Decreto Legislativo n. 39/2014 ha inserito nell'elenco dei reati di cui all'art. 25-quinquies del Decreto (reati contro la personalità individuale) la fattispecie di "adescamento di minorenni" (art. 609-undecies c.p.).
- La Legge 15 dicembre 2014, n. 186 ha introdotto nel codice penale il nuovo reato di autoriciclaggio (art. 648-ter.1). Il reato è stato contestualmente inserito fra gli illeciti di cui all'art. 25-octies del Decreto quale presupposto della responsabilità amministrativa degli enti.
- La Legge 22 maggio 2015, n. 68 ha esteso l'elenco dei reati ambientali di cui all'art. 25-undecies del Decreto, introducendo i delitti di "inquinamento ambientale", "disastro ambientale", "delitti associativi aggravati" e "traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività".
- Legge 27 maggio 2015, n. 69 ha apportato modifiche ai reati contro la P.A. (art. 25 del Decreto) e al reato di associazione mafiosa (art. 25-ter del Decreto), concernenti principalmente il trattamento sanzionatorio. La legge ha inoltre modificato i reati di false comunicazioni sociali di cui all'art. 24-ter del Decreto.
- La Legge 199/2016 ha introdotto l'art. 603-bis c.p. in materia di "Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro" tra i reati rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 (ex art. 25-quinquies).
- La Legge 236/2016, all'art.1, ha introdotto nel codice penale l'art. 601-bis "Traffico di organi prelevati da persona vivente". L'art. 2 della legge ha inoltre integrato tale reato al co. 6 dell'art. 416 c.p. "Associazione per delinquere", fattispecie quest'ultima prevista dall'art. 24-ter del D.Lgs. 231/2001. Decreto Legislativo 14 aprile 2017, n. 38
- Il D.Lgs. 38/2017 ha recepito nell'ordinamento italiano la decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio Europeo relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato. Le principali novità introdotte riguardano la revisione dell'art. 2635 c.c. "Corruzione tra privati" con riferimento sia alla corruzione "attiva" che alla corruzione "passiva" e inasprimento del relativo quadro sanzionatorio ex D.Lgs. 231/2001 e l'introduzione nel codice civile del nuovo art. 2635-bis "Istigazione alla corruzione tra privati" e sua integrazione tra le fattispecie rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 (con potenziali sanzioni pecuniarie e interdittive).
- La Legge 161/2017 (cd. "Codice Antimafia") ha integrato l'art. 25-duodecies del D.Lgs. 231/2001 ("Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare") con due nuove fattispecie (art. 12, co. 3, 3-bis e 3-ter e art. 12, co. 5 del D.Lgs. 286/1998) riconducibili al favoreggiamento all'immigrazione clandestina.
- La L. 167/2017, recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea", tra le sue previsioni, ha introdotto nel D.Lgs. 231/2001 il nuovo art. 25-terdecies "Razzismo e xenofobia". In particolare, tale articolo integra il catalogo degli illeciti presupposto della responsabilità amministrativa degli enti con i delitti di cui all'art. 3, co. 3-bis, della L. 654/1975, vale a dire la propaganda, l'istigazione e l'incitamento all'odio o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, che si fondino in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra.
- Decreto Legislativo 6 aprile 2018, n. 21 recante "Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'art. 1, co. 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103" ha introdotto le seguenti modifiche rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001:
  - ✓ l'art. 260 del D.Lgs. 152/2006, richiamato dall'art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001 ("Reati ambientali"), è stato abrogato e sostituito dal nuovo art. 452-quaterdecies c.p. "Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti";

- ✓ l'art. 3 della L. 654/1975, richiamato dall'art. 25-terdecies del D.Lgs. 231/2001 ("Razzismo e xenofobia"), è stato abrogato e sostituito dal nuovo art. 604-bis c.p. "Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa".
- Il D.Lgs. 107/2018 ha adeguato l'ordinamento italiano alle previsioni del Regolamento UE 596/2014 in materia di abusi di mercato. Con riferimento alla responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. 231/2001, il suddetto disposto normativo ha apportato modifiche agli articoli del TUF richiamati dall'art. 25-sexies (Abusi di mercato) con riferimento sia alle Sanzioni penali (Capo II TUF) vale a dire, l'art. 184 "Abuso di informazioni privilegiate" e art. 185 "Manipolazione del mercato" che alle Sanzioni Amministrative (Capo III TUF), vale a dire art. 187-bis "Abuso e comunicazione illecita di informazioni privilegiate" e art. 187-ter "Manipolazione del mercato".
- Il 31 gennaio 2019 è entrata in vigore la L. 3/2019 recante "Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici" (cd. "Legge Anticorruzione" o "Spazzacorrotti"). La Legge ha introdotto il reato di "Traffico di influenze illecite" (art. 346-bis c.p.) quale presupposto della responsabilità amministrativa degli enti (art. 25 del Decreto) e l'aggravio della durata delle sanzioni interdittive previste per i reati contro la Pubblica Amministrazione nonché una riduzione delle stesse per condotte collaborative. Tra le novità introdotte dalla L. 3/2019 si citano, inoltre, la perseguibilità d'ufficio per i reati di corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) e istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.) nonché la modifica della rubrica dell'art. 322-bis c.p., che vede ampliato l'elenco dei soggetti cui si applicano le disposizioni in materia corruttiva del codice penale.
- La L. 39/2019 recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014", ha introdotto nel D.Lgs. 231/2001 il nuovo art. 25-quaterdecies "Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati". In particolare, tale articolo integra il catalogo degli illeciti presupposto della responsabilità amministrativa degli enti con gli artt. 1 ("Frode in competizioni sportive") e 4 ("Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa") della L. 401/1989.
- La L.157/2019 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili", ha introdotto nel D.Lgs. 231/01 i "reati tributari" con il nuovo art. 25-quinquiesdecies.
- Il D.Lgs. n. 75/2020 di attuazione della Direttiva (UE) 2017/1371 (la c.d. Direttiva PIF), con l'art. 5 ha introdotto diverse modifiche in tema di responsabilità amministrativa degli enti, in particolare: è stata aggiunta all'art. 24, la fattispecie di frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) e il delitto di cui all'art. 2 della Legge 898/1986; sono state aggiunte all'art. 25 le fattispecie di peculato (art. 314 c.p), peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) e abuso d'ufficio (art. 323 c.p.), rilevanti laddove dalle condotte derivi un danno agli interessi finanziari dell'Unione europea; all'art. 25-quinquiesdecies sono state aggiunte le fattispecie di dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. 74/2000), omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. 74/2000) e indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. 74/2000); è stato aggiunto l'art. 25-sexiesdecies rubricato contrabbando, che contempla i reati di cui al DPR 23 gennaio 1973, n. 43 (Testo Unico in materia doganale), con sanzioni fino a 200 quote nell'ipotesi base; nel caso in cui l'ammontare dei diritti di confine dovuti sia superiore a 100.000 Euro la sanzione può arrivare a 400 quote.

Si rinvia all'Allegato (*Catalogo dei reati ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001*) del presente documento per una descrizione di dettaglio dei reati previsti dal Decreto e dalle relative successive modificazioni e integrazioni.

### **1.3 Sanzioni previste dal Decreto**

Qualora se ne ravveda la responsabilità ai sensi del Decreto, in conseguenza della commissione o tentata commissione dei reati sopra menzionati, a carico della società sono previste le seguenti sanzioni:

- Sanzione pecuniaria: in caso di condanna dell'ente, è sempre applicata la sanzione pecuniaria. La sanzione pecuniaria è determinata dal giudice attraverso un sistema basato su "quote". Il numero delle quote dipende dalla gravità del

reato, dal grado di responsabilità dell'ente, dall'attività svolta per eliminare le conseguenze del fatto e attenuarne le conseguenze o per prevenire la commissione di altri illeciti. Nel determinare l'entità della singola quota, il giudice tiene conto delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione. Sono previsti casi di riduzione della sanzione pecuniaria. In particolare, la riduzione della sanzione pecuniaria può essere quantificata da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero se è stato adottato e reso operativo un Modello idoneo a prevenire la commissione di ulteriori reati.

- **Sanzioni interdittive:** si applicano in aggiunta alla sanzione pecuniaria, ma solo se espressamente previste per il reato per cui si procede e purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni: (i) l'ente ha tratto dal reato un profitto rilevante e il reato è stato commesso da un soggetto apicale, o da un soggetto subordinato, ma solo qualora la commissione del reato sia stata agevolata da gravi carenze organizzative; (ii) in caso di reiterazione degli illeciti. Le sanzioni interdittive, a loro volta, possono consistere:
  - nell'interdizione dall'esercizio dell'attività;
  - nella sospensione o nella revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
  - nel divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
  - nell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;
  - il divieto, temporaneo o definitivo, di pubblicizzare beni o servizi;

Le sanzioni interdittive sono normalmente temporanee, ma nei casi più gravi possono eccezionalmente essere applicate con effetti definitivi. Tali sanzioni possono essere applicate anche in via cautelare, ovvero prima della condanna, qualora sussistano gravi indizi della responsabilità dell'ente e vi siano fondati e specifici elementi tali da far ritenere il concreto pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede. Le sanzioni interdittive, tuttavia, non si applicano qualora l'ente, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado: (i) abbia risarcito il danno ed eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato (o, almeno, si sia efficacemente adoperato in tal senso); (ii) abbia messo a disposizione dell'autorità giudiziaria il profitto del reato; (iii) abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato, adottando e rendendo operativi modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione di nuovi reati della specie di quello verificatosi.

- **Confisca del prezzo o del profitto del reato:** che è sempre disposta con la sentenza di condanna e che consiste nell'acquisizione da parte dello Stato del prezzo o del profitto del reato, ovvero di somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.
- **Pubblicazione della sentenza:** in uno o più giornali indicati dal Giudice nella sentenza nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale.

Tali sanzioni sono qualificate come amministrative, ancorché applicate da un giudice penale.

Il decreto prevede altresì l'applicabilità di misure cautelari reali in capo all'ente. In particolare:

- in forza dell'art. 53 del decreto, il Giudice può disporre il sequestro preventivo delle cose di cui è consentita la confisca a norma dell'art. 19 del decreto medesimo;
- in forza dell'art. 54 del decreto, il Giudice può disporre, in ogni stato e grado del processo di merito, il sequestro conservativo dei beni mobili e immobili dell'ente o delle somme o cose allo stesso dovute, se vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato.

#### **1.4 La condizione esimente: i Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo**

Aspetto caratteristico del D.Lgs. 231/2001 è l'attribuzione di un valore "esimente" ai Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo della società.

La società non risponde infatti dei reati commessi nel suo interesse o vantaggio da parte di uno dei soggetti apicali se prova che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati oggetto del Decreto;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un "organismo" dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli organizzativi;
- il reato è stato commesso senza che vi fosse omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo.

Nel caso, invece, di un reato commesso da soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza, la società non risponde se la commissione del reato è stata resa possibile dalla violazione degli obblighi di direzione o vigilanza alla cui osservanza la società è tenuta.

La responsabilità amministrativa degli enti è in ogni caso esclusa, per espressa previsione legislativa (art. 5, comma 2, del D.Lgs. 231/2001), se i soggetti apicali e/o i loro sottoposti hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

## 2 L'ORGANIZZAZIONE DELLA SOCIETÀ

La Iris Mobili S.r.l. è una società commerciale facente parte del Gruppo Mondo Convenienza, che si occupa della vendita al dettaglio ed all'ingrosso di mobili, elettrodomestici ed altri complementi per l'arredo.

La Società, come disciplinato dallo Statuto, ha per oggetto, tra gli altri l'attività di vendita al dettaglio ed all'ingrosso di:

- mobili, arredi, casalinghi, attrezzature e complementi per l'arredo, per abitazioni, uffici, alberghi, strutture pubbliche e private e collettività in genere;
- rivestimenti murari, pavimenti, materiali ed accessori per l'edilizia;
- articoli e prodotti idrotermosanitari;
- arredi ed articoli per il giardinaggio e l'hobbistica;
- elettrodomestici, prodotti elettronici, loro parti di ricambio ed accessori, supporti informatici, sia per il consumatore che per uso professionale.

### 2.1 *Struttura societaria e organizzativa*

Coerentemente con quanto disciplinato dalla Statuto, la Società Iris Mobili a r.l., adotta un sistema di *governance* caratterizzato dalla presenza:

- di un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri. Il Consiglio di Amministrazione è investito di ogni e più ampio potere per la gestione sia ordinaria che straordinaria della Società, fatta eccezione per le decisioni sulle materie riservate ai soci dalla Legge e dallo Statuto. L'Assemblea dei soci ha eletto un Presidente del Consiglio di Amministrazione e questo ultimo ha nominato un Amministratore Delegato a cui ha conferito l'esercizio delle proprie funzioni, salvo l'esercizio dei poteri riservato dalla legge al Consiglio di Amministrazione in sede collegiale. Al Presidente del Consiglio di Amministrazione sono conferiti i medesimi poteri dell'Amministratore Delegato da esercitarsi in caso di assenza e/o impedimento di questo ultimo. Il Consiglio di Amministrazione ha altresì nominato un C.O.O. Chief Operating Officer per la gestione della rete vendita, della logistica distributiva e di deposito o magazzino che riferisce all'Organo Amministrativo in sede collegiale
- dell'Assemblea dei soci cui spetta il potere di deliberare sulle materie attribuite alla propria competenza dallo Statuto e/o dalla legge, presieduta dal Presidente dell'Organo Amministrativo (in difetto, l'Assemblea elegge il proprio Presidente fra i soci intervenuti).

#### Il sistema autorizzativo

Sulla base dello Statuto, la rappresentanza legale della Società, di fronte ai terzi ed in giudizio e la firma sociale, spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed all'Amministratore Delegato. Il rappresentante legale della Società potrà nominare procuratori per singoli atti o per determinate categorie di atti.

## 2.2 Gli strumenti di governance e di controllo interno della Società

I principali strumenti di governance e di controllo interno di cui la Società si è dotata, possono essere così riassunti:

- lo Statuto della Società che, in conformità con le disposizioni di legge vigenti, contempla diverse previsioni relative al governo della Società volte ad assicurare il corretto svolgimento dell'attività di gestione;
- le procure attribuite dal Consiglio di Amministrazione e/o tramite atto notarile;
- la documentazione organizzativa interna (es. l'organigramma aziendale con l'istituzione della Direzione Operations);
- la Direzione Controllo Interno di Edil Tre che opera, in virtù di un contratto di servizio, anche per la Società e svolge altresì attività a supporto dell'Organismo di Vigilanza;

il Codice Etico di comportamento, il quale esprime le linee guida, i principi etici e di deontologia che riconosce come propri e sui quali richiama l'osservanza da parte di tutti i soggetti coinvolti nelle attività realizzate. Tale documento inoltre, definisce le linee e i principi di comportamento utili a prevenire i reati di cui al D.Lgs. 231/2001, pertanto deve essere considerato come parte integrante del presente Modello e strumento fondamentale per il conseguimento degli obiettivi del Modello stesso.

## 2.3 La costruzione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Il processo di costruzione del Modello, il quale si è basato sull'analisi della struttura organizzativa e di governo della Società, nonché degli strumenti di controllo interno adottati dalla stessa, si è sviluppato attraverso le seguenti fasi.

1. Mappatura e identificazione delle "aree a rischio" e delle specifiche "attività sensibili", nel cui ambito potrebbero potenzialmente configurarsi le condizioni, le occasioni e/o i mezzi per la commissione dei reati previsti dal Decreto; sulla base dell'analisi della normativa aziendale di riferimento e delle interviste svolte con i responsabili di Direzione/Funzione identificati.

La mappatura delle aree a rischio può essere sintetizzata come segue.

#	Aree a rischio	Attività sensibili
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Gestione degli approvvigionamenti</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Selezione dei fornitori</li> <li>- Predisposizione e approvazione delle richieste di acquisto</li> <li>- Valutazione delle offerte ricevute e contrattualizzazione del fornitore</li> <li>- Gestione degli ordini/contratti di acquisto e ricezione beni e servizi ed emissione del benestare al pagamento</li> <li>- Gestione degli Outsourcing</li> <li>- Import management (inclusi servizi di importazione)</li> </ul>
2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Gestione dell'attività di vendita</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gestione delle attività di vendita retail.</li> </ul>
3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Salute e Sicurezza sul lavoro</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Le attività considerate "sensibili" ex D.Lgs. 231/2001, nell'ambito del processo in oggetto riguardano la gestione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza (L. 81/08).</li> </ul>
4	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Gestione delle attività logistiche</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gestione delle entrate ed uscite di materiali/merci</li> <li>- Inventariazione del materiale</li> <li>- Gestione degli accessi alle aree riservate allo stoccaggio dei materiali</li> </ul>

#	Aree a rischio	Attività sensibili
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Dismissione/distruzione dei materiali non più utilizzabili.</i></li> <li>- <i>Gestione del reso</i></li> <li>- <i>Gestione dell'Outsourcing</i></li> </ul>
5	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Gestione delle attività di distribuzione merce</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Trasporto e montaggio del mobile presso domicilio dell'acquirente;</i></li> <li>- <i>incasso a saldo della fattura presso il domicilio dell'acquirente e versamento degli importi presso gli ATM siti in tutti i depositi/magazzini della Società.</i></li> <li>- <i>Gestione dell'Outsourcing</i></li> </ul>
6	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Gestione dei rapporti con la P.A. e gestione dei rapporti con gli organi di controllo</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>gestione dei rapporti nei confronti delle AA.PP. per adempimenti e visite ispettive;</i></li> <li>- <i>gestione dei rapporti con gli Organi di Controllo;</i></li> <li>- <i>produzione di dati e documentazione in occasione di verifiche, ispezioni e accertamenti da parte delle Autorità preposte.</i></li> </ul>
7	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Gestione delle attività di amministrazione, finanza e controllo</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>approvazione del Bilancio;</i></li> <li>- <i>gestione dei rapporti Infragrappo;</i></li> <li>- <i>gestione degli investimenti inclusi i contratti derivati;</i></li> <li>- <i>gestione della contabilità;</i></li> <li>- <i>predisposizione del Bilancio;</i></li> <li>- <i>gestione dei flussi monetari e finanziari;</i></li> <li>- <i>gestione della fiscalità infragrappo.</i></li> </ul>
8	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Gestione degli aspetti ambientali</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>gestione dei rifiuti.</i></li> </ul>
9	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Gestione delle manutenzioni</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>gestione dell'adeguamento, modifica e manutenzione degli immobili aziendali di terzi.</i></li> </ul>
10	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Gestione della comunicazione</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>gestione delle attività promozionali e pubblicitarie.</i></li> </ul>
11	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Gestione dei sistemi informativi</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>gestione degli accessi ai sistemi informatici;</i></li> <li>- <i>gestione dei backup;</i></li> <li>- <i>gestione di software, apparecchiature, dispositivi e programmi informatici (CM);</i></li> <li>- <i>gestione della sicurezza della rete;</i></li> <li>- <i>gestione della sicurezza fisica.</i></li> </ul>
12	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Gestione dei Contenziosi e delle Controversie Giudiziali/Stragiudiziali</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Gestione di contenziosi (partecipazione a udienze, ecc.) giudiziali e stragiudiziali</i></li> <li>- <i>Gestione delle richieste di assistenza legale e delle eventuali richieste di rimborso</i></li> </ul>
13	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Risorse Umane</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>selezione, assunzione e gestione del personale;</i></li> </ul>

#	Aree a rischio	Attività sensibili
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- gestione amministrativa del personale, ivi compresi sistemi di incentivazione;</li> <li>- gestione dei rapporti con le rappresentanze sindacali;</li> <li>- gestione delle note spese;</li> <li>- gestione della formazione ivi inclusa quella della salute e sicurezza sul lavoro.</li> </ul>
14	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Gestione degli adempimenti fiscali</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- effettuazione del calcolo delle imposte dirette e indirette;</li> <li>- esecuzione dei versamenti relativi;</li> <li>- predisposizione e trasmissione delle relative dichiarazioni;</li> <li>- rapporti con l'amministrazione finanziaria nel caso di ispezioni e controlli in materia fiscale.</li> </ul>

2. Analisi del Sistema di Controllo Interno della Società, con specifico riferimento ai seguenti presidi standard di prevenzione:
  - esistenza di un sistema di poteri e di livelli autorizzativi coerente con le responsabilità organizzative assegnate e con le previsioni normative di riferimento;
  - rispetto del principio di separazione delle funzioni;
  - esistenza di regole formalizzate (ad esempio *policy* e procedure);
  - esistenza di adeguati meccanismi specifici di controllo;
  - tracciabilità delle attività e dei controlli;
    - con la finalità di valutare la loro capacità di prevenire, ovvero individuare, situazioni di rischio rilevanti ai fini del Decreto.
3. Identificazione delle necessarie azioni di miglioramento (*Gap Analysis*), in presenza di eventuali carenze nel Sistema di Controllo Interno.
4. Predisposizione del Modello di Organizzazione, Gestione E Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001, articolato nel rispetto delle indicazioni contenute nelle linee guida di Confindustria, sulla base delle risultanze emerse in sede di mappatura delle aree a rischio.

#### **2.4 Il processo di predisposizione e di aggiornamento del Modello**

La Società garantisce la funzionalità, l'aggiornamento e la costante attuazione del Modello secondo la metodologia indicata dalle Linee Guida di Confindustria e dalle *best practice* di riferimento.

Il Modello di Organizzazione gestione e controllo è stato adottato dalla Società nel corso del 2016 con delibera del 27 aprile 2016 assembleare.

La Società provvede ad aggiornare il Modello, ogni qualvolta ne ravvisi la necessità, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, in caso di variazioni significative nell'organizzazione e nella governance ovvero nei casi in cui il Legislatore introduca novità normative che richiedano il recepimento all'interno del Modello delle stesse.

Nello specifico le principali modifiche apportate rispetto alla prima versione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, sono state: l'introduzione di nuove aree a rischio 231 ed attività sensibili e potenzialmente esposte al compimento dei reati richiamati dal decreto; l'introduzione di nuovi principi generali di comportamento, di divieti ed di principi di controllo specifici alla luce dei nuovi reati considerati rilevanti ed introdotti nel corso degli ultimi anni dal Legislatore (es. istigazione alla corruzione tra privati).

Inoltre, nel corso del 2019, la Società ha incaricato una società di consulenza per procedere con l'aggiornamento del Modello al fine di tenere conto delle modifiche organizzative che hanno riguardato la Società e l'assetto organizzativo di Gruppo, con particolare riferimento alla nomina di un C.O.O. Chief Operating Officer e alla creazione di una Direzione Operations, alla rivisitazione delle responsabilità della nuova Direzione Fiscale, Legale e Societario, all'ampliamento

delle responsabilità della Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo nell'ambito della gestione degli immobili di proprietà, all'evoluzione delle responsabilità del Team PMO e alla costituzione del nuovo Team Business Process Reengineering, alla riorganizzazione della Direzione Marketing<sup>1</sup> e della Direzione Controllo Interno.

I risultati dell'aggiornamento sono stati riflessi, oltre che nel Modello anche nel documento di Risk Assessment. Tale documento infatti contiene, per ciascuna area a rischio reato, il dettaglio delle attività sensibili e per ciascuna di esse i reati potenzialmente applicabili con i presidi di controllo adottati dalla Società al fine di prevenire l'accadimento dei reati stessi. I nuovi presidi – organizzativi e procedurali – aggiunti in sede di aggiornamento, sono finalizzati ad assicurare il corretto svolgimento delle attività aziendali, e sono dunque idonei a minimizzare il rischio di commissione degli illeciti 231.

### **3 L'ORGANISMO DI VIGILANZA, I FLUSSI INFORMATIVI E LE SEGNALAZIONI**

L'Organo Amministrativo della Società ha istituito un Organo con funzioni di vigilanza e di controllo ("Organismo di Vigilanza" o "OdV" o "Organismo") al quale sono attribuiti i poteri e le responsabilità necessari per la verifica in ordine al funzionamento, all'efficacia, all'adeguatezza e all'osservanza del Modello, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 6, lett. b) del D.Lgs. 231/2001.

#### **3.1 Istituzione e nomina dell'Organismo di Vigilanza**

La Iris Mobili S.r.l. ha optato per una composizione collegiale dell'Organismo di Vigilanza, tale soluzione, tenuto conto delle finalità perseguite dalla legge, e dagli indirizzi ricavabili dalla giurisprudenza pubblicata, è in grado di assicurare, in relazione alle dimensioni ed alla complessità organizzativa della Società, l'effettività dei controlli cui l'Organismo di Vigilanza è preposto.

Ciascun componente dell'OdV deve avere un profilo etico di indiscutibile valore, inoltre non deve avere un profilo professionale e personale che possa pregiudicare l'imparzialità del giudizio, l'autorevolezza e l'eticità della condotta.

Nell'esercizio delle sue funzioni, l'OdV deve improntarsi ai principi di autonomia ed indipendenza ed essere privo di poteri operativi.

Ciascun componente dell'OdV non può essere revocato se non per giusta causa mediante apposita deliberazione dell'Organo Amministrativo.

#### **3.2 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza**

All'OdV sono conferiti i poteri di iniziativa e controllo necessari ad assicurare un'effettiva ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello secondo quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 231/2001.

In particolare, l'OdV deve vigilare:

- sulla reale adeguatezza ed effettività del Modello rispetto all'esigenza di prevenire la commissione dei reati per cui trova applicazione il D.Lgs. 231/2001, tenendo conto anche delle dimensioni e della complessità organizzativa e operativa della Società;
- sulla permanenza nel tempo dei requisiti di adeguatezza ed effettività del Modello;
- sull'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte dei Destinatari, rilevando eventuali violazioni e proponendo i relativi interventi correttivi e/o sanzionatori agli organi aziendali competenti;
- sull'aggiornamento del Modello nel caso in cui si riscontrassero esigenze di adeguamento in relazione alle mutate condizioni aziendali o normative, proponendo le eventuali azioni di adeguamento agli organi aziendali competenti e verificandone l'implementazione.

Per l'espletamento e l'esercizio delle proprie funzioni, all'OdV sono attribuiti i compiti e i poteri di:

---

<sup>1</sup> Per maggior dettagli si rimanda alle Comunicazioni organizzative di maggio 2019.

- accedere a tutte le strutture della Società e a tutta la documentazione aziendale rilevante ai fini di verificare l'adeguatezza e il rispetto del Modello;
- effettuare periodicamente, o anche senza preavviso, verifiche a campione mirate su specifiche attività/operazioni a rischio e sul rispetto dei presidi di controllo e di comportamento adottati e richiamati dal Modello e dalle procedure aziendali;
- promuovere l'aggiornamento della mappatura dei rischi in caso di significative variazioni organizzative o di estensione della tipologia di reati presi in considerazione dal D.Lgs. 231/2001;
- coordinarsi con le funzioni aziendali di riferimento per valutare l'adeguatezza del corpo normativo interno adottato e definire eventuali proposte di adeguamento e miglioramento (regole interne, procedure, modalità operative e di controllo) verificandone, successivamente, l'attuazione;
- monitorare le iniziative di informazione/formazione finalizzate alla diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello in ambito aziendale;
- richiedere ai responsabili aziendali, in particolare a coloro che operano in aree aziendali a potenziale rischio-reato, le informazioni ritenute rilevanti ai fini di verificare l'adeguatezza e l'effettività del Modello;
- raccogliere eventuali segnalazioni provenienti da qualunque Destinatario del Modello in merito a: i) eventuali criticità delle misure previste dal Modello; ii) violazioni dello stesso; iii) qualsiasi situazione che possa esporre la Società a rischio di reato;
- segnalare periodicamente ai responsabili delle Direzioni/Funzioni interessate eventuali violazioni di presidi di controllo richiamati dal Modello e/o dalle procedure aziendali o le carenze rilevate in occasione delle verifiche svolte, affinché questi possano adottare i necessari interventi di adeguamento coinvolgendo, ove necessario, l'Organo Amministrativo;
- vigilare sull'applicazione coerente delle sanzioni previste dalle normative interne nei casi di violazione del Modello, ferma restando la competenza dell'organo dirigente per l'applicazione dei provvedimenti sanzionatori;
- rilevare gli eventuali scostamenti comportamentali che dovessero emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni alle quali sono tenuti i Destinatari del Modello.

L'OdV annualmente richiede un budget di spesa, ad uso esclusivo, per l'esecuzione della propria attività.

Tutti i componenti dell'Organismo di Vigilanza sono tenuti al vincolo di riservatezza rispetto a tutte le informazioni di cui sono a conoscenza a causa dello svolgimento del loro incarico.

La divulgazione di tali informazioni potrà essere effettuata solo ai soggetti e con le modalità previste dal presente Modello.

### **3.3 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza al verificarsi di particolari eventi**

Il decreto Legislativo 231/2001, all'articolo 6 comma 2 lett d), prevede obblighi di informativa nei confronti dell'OdV, al fine di garantire allo stesso di poter espletare il proprio potere di vigilanza.

Infatti, l'obbligo di un flusso informativo strutturato è stato concepito quale strumento per garantire l'attività di vigilanza sull'efficacia e sull'effettività del Modello e per l'eventuale accertamento a posteriori delle cause che hanno reso possibile il verificarsi dei reati previsti dal Decreto.

L'efficacia dell'attività di vigilanza trova fondamento in un sistema strutturato di segnalazioni ed informazioni provenienti da tutti i Destinatari del Modello, con riferimento a tutti gli atti, comportamenti od eventi, di cui essi vengano a conoscenza, che potrebbero determinare una violazione del Modello o che, più in generale, siano potenzialmente rilevanti ai fini del Decreto.

I flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza, possono essere di 2 tipologie:

- flussi informativi ad hoc (segnalazioni);
- flussi informativi periodici.

#### I Flussi informativi ad hoc (segnalazioni)

L'Organismo di Vigilanza deve essere tempestivamente informato dai Destinatari del Modello, mediante apposite segnalazioni, in merito ad atti, comportamenti od eventi che possano determinare una violazione del Modello o che, più in generale, siano rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001.

Più precisamente, tutti i Destinatari del presente Modello hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente all'OdV le seguenti informazioni (c.d. "segnalazioni"):

- la commissione, il tentativo di commissione o il ragionevole pericolo di commissione dei reati previsti dal Decreto;
- eventuali presunte violazioni alle modalità comportamentali ed operative definite nel Codice Etico, nel Modello e/o nel corpo normativo e procedurale aziendale, di cui siano direttamente o indirettamente venuti a conoscenza;
- in ogni caso, qualsiasi atto, fatto, evento od omissione rilevato od osservato nell'esercizio delle responsabilità e dei compiti assegnati, con profilo di criticità rispetto alle norme del Decreto;
- osservazioni sull'adeguatezza del sistema di controllo;
- qualsiasi eccezione comportamentale o qualsiasi evento inusuale indicando le ragioni delle difformità e dando atto del diverso processo seguito.

Così come previsto dalla Legge n° 179/2017, recante "*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*"<sup>2</sup>, ed al fine di consentire il puntuale rispetto delle previsioni di cui al presente paragrafo, la Società ha istituito più canali per permettere ai destinatari del Modello di poter effettuare delle segnalazioni di condotte illecite o di violazione dello stesso, garantendo al contempo di tutelare l'identità del segnalante. A tal fine la Società ha istituito che le segnalazioni all'OdV possono essere effettuate mediante i seguenti canali:

- casella di posta elettronica certificata [odvg@pec.it](mailto:odvg@pec.it) dedicata alla comunicazione nei confronti dell'OdV, da parte del personale della Società, dei membri degli organi sociali della Società e dei collaboratori esterni (ovvero da parte dei destinatari del Modello);
- posta ordinaria, riservata all'attenzione dell'OdV, al seguente indirizzo: Organismo di Vigilanza 231, – Via Antonino Siligato n. 5 - Civitavecchia (RM).

Le segnalazioni sono conservate a cura dell'OdV. La Società adotta misure idonee affinché sia sempre garantita la riservatezza circa l'identità di chi trasmette informazioni all'OdV. Inoltre, sono ammesse anche segnalazioni all'OdV anonime, rispetto le quali l'OdV procederà a valutarne la veridicità e rilevanza. È vietata qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione – diretta o indiretta - nei confronti di coloro che effettuino in buona fede segnalazioni all'OdV. Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio, il cambio di mansione e ogni altra misura contro il soggetto segnalante sono nulle. La Società si riserva ogni azione contro chiunque effettui con dolo o colpa grave segnalazioni non veritiere o contro chi violi le misure adottate a tutela del segnalante.

La violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'OdV di cui al presente punto, costituendo violazione del Modello, risulta assoggettata alle previsioni del sistema disciplinare e sanzionatorio. In ogni caso, nel sistema disciplinare adottato dalla Società, è prevista l'adozione di sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

Ciascuna segnalazione dovrà fornire una descrizione esaustiva in merito all'oggetto della segnalazione, ai soggetti coinvolti, al periodo nel quale la violazione è stata compiuta, allegando, qualora disponibile, la documentazione a supporto di quanto segnalato.

---

<sup>2</sup> In data 29 dicembre 2017 è entrata in vigore la L. 179/2017 recante "**Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato**" (cd. "**Whistleblowing**"). In particolare, le modifiche introdotte dal nuovo dettato normativo, impongono agli enti di verificare che i sistemi di gestione delle segnalazioni già eventualmente implementati prevedano almeno: (i) uno o più canali che consentano ai soggetti apicali e ai loro sottoposti la presentazione di segnalazioni di condotte illecite o di violazioni dei Modelli stessi di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte, garantendo al contempo la riservatezza dei segnalanti; (ii) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità dei segnalanti; (iii) il divieto espresso di atti di ritorsione o discriminatori nei confronti dei segnalanti per motivi collegati alle segnalazioni; (iv) nell'ambito del sistema disciplinare, sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela dei segnalanti, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelino infondate.

L'OdV analizzerà tutte le segnalazioni ricevute, accertandone la veridicità e la fondatezza e garantendo la tracciabilità delle analisi svolte. Qualora lo ritenga opportuno, l'OdV potrà contattare l'autore della segnalazione al fine di richiedere ulteriori approfondimenti.

L'OdV per lo svolgimento delle attività istruttorie relativamente alle segnalazioni ricevute potrà avvalersi della Direzione Internal Audit della Società.

È garantita la tracciabilità di tutte le segnalazioni mediante l'utilizzo di un database di monitoraggio delle segnalazioni pervenute nel periodo. Tale database è gestito e mantenuto dall'Organismo di Vigilanza. Il database contiene le seguenti indicazioni: data in cui è pervenuta la segnalazione, nominativo del soggetto segnalante (eventuale), nominativo del soggetto segnalato, descrizione sintetica della segnalazione, note eventuali e stato della segnalazione (da compilare ad ogni fase del processo ad esempio istruttoria preliminare, istruttoria e comunicazione delle evidenze emerse, archiviazione). Tutte le segnalazioni cartacee sono archiviate dall'Organismo di Vigilanza.

Con cadenza annuale l'Organismo di Vigilanza redige un'informativa per l'Organo Amministrativo dando indicazione di tutti gli esiti delle verifiche svolte su tutte le segnalazioni ricevute nel periodo di riferimento.

#### Flussi informativi periodici

Oltre alle segnalazioni di cui alla sezione precedente, le Direzioni/Funzioni aziendali di volta in volta interessate devono obbligatoriamente trasmettere all'Organismo di Vigilanza le informazioni concernenti (c.d. "informazioni generali"):

- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini o di procedimenti penali, anche nei confronti di ignoti, relativi a fatti d'interesse e/o che possano coinvolgere la Società (relativi al D.Lgs. 231/2001 e non);
- i provvedimenti e/o notizie aventi ad oggetto l'esistenza di procedimenti amministrativi o civili di rilievo relativi a richieste o iniziative di Autorità pubbliche;
- ogni atto o citazione a testimoniare che veda coinvolti soggetti della Società o che collaborano con essa;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dipendenti in caso di avvio di procedimento penali o civili nei loro confronti (non solo in relazione ai reati di cui al D.Lgs. 231/2001);
- le informazioni relative alle eventuali visite ispettive condotte da funzionari della Pubblica Amministrazione e comunicati da tutte le Direzioni/Funzioni aziendali;
- le notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti e alle eventuali sanzioni irrogate ovvero ai provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- le comunicazioni inerenti modifiche organizzative e societarie;
- anomalie o criticità riscontrate dai responsabili nello svolgimento delle attività sensibili per l'applicazione del D.Lgs. 231/2001.

In capo a ciascun Responsabile di Direzione della Società, in qualità di soggetto preposto alla completa e corretta adozione delle regole aziendali a presidio dei rischi individuati nei settori di sua competenza, è altresì previsto l'obbligo di trasmettere all'Organismo di Vigilanza, su base periodica, i dati e le informazioni necessarie all'espletamento delle funzioni di monitoraggio realizzate da quest'ultimo.

Per una completa trattazione dell'argomento si rimanda al documento "Flussi Informativi verso l'OdV", allegato al presente Modello.

#### **3.4 Flussi informativi dall'Organismo di vigilanza**

Al fine di garantire la sua piena autonomia e indipendenza nello svolgimento delle proprie funzioni, l'Organismo di Vigilanza riferisce direttamente all'Organo Amministrativo della Società.

In particolare l'OdV trasmette all'Organo Amministrativo:

- con cadenza semestrale una relazione informativa, relativa all'attività svolta;
- al verificarsi di violazioni accertate del Modello, con presunta commissione di reati, una comunicazione per quanto di competenza.

L'Organismo di Vigilanza ha comunque la facoltà di richiedere la propria audizione al Consiglio di Amministrazione, qualora ne ravvisi la necessità.

Allo stesso modo, l'Organo Amministrativo ha facoltà di convocare l'Organismo di Vigilanza qualora lo ritengano opportuno.

Nell'ambito del reporting semestrale vengono affrontati i seguenti aspetti:

- riepilogo dei controlli e delle verifiche svolte dall'Organismo di Vigilanza con evidenza dei relativi risultati emersi dalle attività;
- eventuali criticità emerse;
- stato di avanzamento di eventuali interventi correttivi e migliorativi del Modello;
- eventuali innovazioni legislative o modifiche organizzative che richiedano aggiornamenti nell'identificazione dei rischi o variazioni del Modello;
- eventuali sanzioni disciplinari irrogate dagli organi competenti a seguito di violazioni del Modello;
- eventuali segnalazioni ricevute da soggetti interni ed esterni nel corso del periodo in ordine a presunte violazioni al Modello o al Codice Etico;
- il piano di attività previsto per il semestre successivo;
- altre informazioni ritenute significative.

L'OdV può promuovere riunioni di coordinamento con i vari organi societari.

#### **4 SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO**

L'effettiva applicazione del Modello è data anche dall'applicazione del "Sistema Disciplinare" che sanziona il mancato rispetto e la violazione delle norme contenute nel Modello stesso e dei suoi elementi costitutivi. Simili violazioni devono essere sanzionate a prescindere dall'eventuale instaurazione di un giudizio penale, in quanto configurano una forma di inosservanza dei doveri di diligenza e fedeltà e, nei casi più gravi, una lesione del rapporto di fiducia instaurato con il lavoratore.

Sulla base di quanto stabilito dalla normativa vigente, dallo Statuto dei Lavoratori (L. 300/1970 e succ. mod.), dai Contratti Collettivi del Lavoro di riferimento. Eventuali violazioni di norme o principi previsti dal Codice Etico adottato dalla Società ed in generale violazioni di etica professionale sono considerate alla stregua di gravi violazioni degli impegni contrattuali e possono quindi legittimare la risoluzione degli accordi ed eventuali azioni di risarcimento da parte della Società.

Con riferimento ai rapporti con terze parti, la Società ha sviluppato degli standard contrattuali che prevedono clausole in cui è fatto richiamo espresso al rispetto, ove applicabile, di quanto enunciato dal Codice Etico della Società. Eventuali violazioni di norme o principi previsti dal suddetto Codice Etico ed in generale violazioni di etica professionale sono considerate alla stregua di gravi violazioni degli impegni contrattuali e possono quindi legittimare la risoluzione degli accordi ed eventuali azioni di risarcimento da parte della Iris Mobili S.r.l..

Per una più esplicita trattazione del tema, si rimanda al "Sistema Disciplinare" adottato dalla società, nel quale vengono esplicitate le sanzioni previste in caso di violazioni, nonché i ruoli, le funzioni e le responsabilità in caso di attivazione del processo in oggetto.

#### **5 COMUNICAZIONE E FORMAZIONE**

La Società promuove la più ampia divulgazione e conoscenza del Modello e ne favorisce l'osservanza, mediante pubblicazioni, comunicazioni, convegni, attività didattiche e ogni altro mezzo ritenuto idoneo a tal fine, anche sulla base dei piani annuali di formazione differenziati in ragione del ruolo e delle responsabilità dei diversi destinatari.

Le iniziative formative sono organizzate e gestite di regola dalle strutture interne competenti. I programmi di formazione e i contenuti delle informative predisposte dalle suddette strutture sono condivisi con l'OdV. I Modelli e del Codice Etico, sono sempre consultabili in formato elettronico nella intranet aziendale e sul sito internet della società.

## 6 AGGIORNAMENTO DEL MODELLO 231

L'Organo amministrativo in merito all'aggiornamento del Modello e al suo adeguamento in relazione a modifiche e/o integrazioni che si dovessero rendere necessarie in conseguenza, ad esempio di:

- cambiamenti significativi della struttura organizzativa o dell'operatività della Società;
- significative violazioni del Modello e/o esiti di verifiche sull'efficacia del medesimo o di esperienze di pubblico dominio del settore;
- specifici eventi (es. novità legislative, richieste dell'Organo Amministrativo., etc.) che richiedano l'estensione dell'ambito di applicazione del Modello a nuove fattispecie di rischio.

Il Modello sarà sottoposto, da parte dell'Organo Amministrativo e dell'Organismo di Vigilanza ad un procedimento di analisi periodica, al fine di garantire la continuità dinamica delle funzioni che gli sono proprie in relazione all'evoluzione delle esigenze emerse.

In ogni caso, eventuali accadimenti che rendano necessaria la modifica o l'aggiornamento del Modello devono essere segnalati in forma scritta dall'Organismo di Vigilanza all'Organo Amministrativo, affinché lo stesso possa effettuare le delibere di propria competenza.

Le modifiche delle norme e procedure aziendali necessarie per l'attuazione del Modello avvengono ad opera delle strutture della Società. L'Organismo di Vigilanza è costantemente informato dell'aggiornamento e dell'implementazione delle nuove procedure operative ed ha facoltà di esprimere il proprio parere sulle proposte di modifica.